

Gli aspetti psicologici

## Sulla personalità del soggetto necessaria una valutazione finalizzata al cambiamento

di Francesca Vitale

**L**a *probation* non si fonda su orientamenti teorici ma su esperienze pratiche (inizialmente statunitensi) le quali hanno posto le basi per una riflessione psicologica e sociale che ha poi animato il dibattito scientifico-culturale degli ultimi decenni: la detenzione isola gli individui dal contesto familiare, sociale e ambientale di appartenenza, impoverendone la loro personalità e cronicizzando la condotta deviante. La messa alla prova, pur adempiendo alla fondamentale funzione punitiva del sistema penale, offre un'alternativa alla detenzione che consente di considerare il ricorso alla sanzione detentiva come residuale ed estremo, da usarsi nei casi in cui, per la gravità del reato o per le caratteristiche dell'autore, tale intervento non sembra auspicabile. All'interno di questo dibattito si è venuto via via delineando un ribaltamento della concezione del minore, da oggetto di tutela, a soggetto titolare di bisogni e diritti tra cui appunto il diritto ad avere un proprio processo penale.

**La crescita** - Il presupposto logico di fondo è che il minore autore di reato debba essere sottoposto a un processo penale che ne individui la titolarità dell'azione deviante commessa. Ma il sistema sanzionatorio che ne consegue dovrebbe essere un sistema decriminalizzante, intendendo con ciò l'esigenza che il minore sostenga il minor tempo possibile all'interno degli istituti penali minorili, in quanto la detenzione, in una fase di vita ancora molto flessibile e delicata quale quella dell'età evolutiva, potrebbe comportare un danno ancora maggiore sia per il minore stesso e la sua famiglia, sia per la società che dovrà accogliere quel minore una volta scontata la propria pena. Attualmente ampia e ben articolata è la letteratura scientifica che

sostiene quanto siano stigmatizzanti e dannosi gli effetti dell'istituzionalizzazione sui minori. Infatti la fase evolutiva che intercorre tra i 14 e i 18 anni (lasso di tempo nel quale il minore è considerato un soggetto imputabile), pur se molto breve, è estremamente significativa sul piano della crescita individuale e sociale dell'adolescente rispetto alla costruzione e definizione di una propria identità. Per questo motivo, una condanna inflitta senza prima un periodo di messa alla prova, comporta un vissuto

**La valenza principale della mediazione penale per il minore che ha commesso il reato è quella di sintonizzarsi sul vissuto di sofferenza della vittima e confrontarsi su un piano relazionale**

di frustrazione e impotenza, con conseguente calo dell'autostima, proprio in un periodo di vita in cui l'adolescente ha bisogno di rinforzi positivi. Occorre in questa fase, adoperare degli strumenti che consentano di dimostrare al ragazzo che può superare le difficoltà che precedentemente lo hanno spinto a fare ricorso a mezzi trasgressivi e illegali, imparando a far leva sulle proprie potenzialità. La sospensione del processo e l'affidamento del minore ai servizi della giustizia minorile, costituisce pertanto, in linea teorica, lo stimolo per sollecitare una risposta sociale che favorisca l'attivazione di risorse personali e sociali nel minore che vi si sottopone, consentendogli di effettuare un percorso

che lo porti a divenire consapevole del disvalore sociale dell'azione commessa e a sviluppare, quindi, un'attitudine responsabilizzante. Ciò significa che il processo penale minorile deve tendere a restituire al minore la capacità di agire in conformità alle norme sociali, evitando interventi che possano stabilizzare la condotta trasgressiva, magari dando origine a una vera e propria carriera deviante.

**La personalità del minore** - È proprio sullo studio e l'approfondimento della personalità del minore che è basato il progetto di messa alla prova. È importante, però, porre enfasi sul fatto che di fronte a un reato occorre distinguere la persona dall'autore del reato. In altri termini, bisogna tenere ben presente che la rilevanza penale è dell'azione e non del soggetto. Inoltre, l'indagine di individuazione dell'autore dell'azione non riguarda la persona ma l'autore di un atto (Locci, 2005). Ciò è importante perché, quando si inizia l'indagine sulla personalità del minore, si tiene conto della persona. L'approfondimento della personalità del soggetto che ha commesso l'azione è volto a ricercare le cause che hanno generato la spinta motivazionale all'azione deviante. Questo perché, come qualcuno ha scritto, il minore va aiutato a sentirsi «soggetto di una pena, non oggetto di una sentenza» (Locci, 2005, pag. 103). La valutazione della personalità del minore è dunque un processo dinamico, orientato, in termini prognostici, a indurre il minore a un cambiamento sulla base delle risorse e delle potenzialità già presenti che rappresentano un fattore protettivo della devianza e che possono essere attivate per far sì che il ragazzo adotti una condotta prosociale e adattiva, evitando di cadere in condotte recidivanti.

## Gli aspetti psicologici

ti. Essa cioè si fonda sulla previsione che l'esito della prova possa comportare un'evoluzione positiva della personalità del minore, tale per cui è possibile estinguere il reato uscendo dal circuito della devianza. Ma quali sono le spinte motivazionali e i significati simbolici dell'azione deviante messa in atto da un minorenne?

**L'analisi dell'azione deviante** - L'azione e il comportamento sono due aspetti distinti, o meglio il comportamento non è altro che la parte manifesta dell'azione, quella che può essere rilevata dall'osservazione. L'azione invece, è preceduta da aspetti cognitivi come le anticipazioni degli effetti e i significati sociali che poi si traducono in comportamenti osservabili (von Cranach, Harré, 1991), anche se questi tre aspetti sono in relazione costante e reciproca tra loro. L'azione in generale ha un valenza duplice, da un lato intraindividuale nel senso che rimanda al rapporto tra l'individuo e il suo Sé, dall'altro intersistemica, che rimanda ai rapporti con gli altri e con il contesto circostante. Tuttavia l'azione è sempre collegata con gli scopi e le intenzioni che il soggetto si prefigge di raggiungere e con i significati che sono veicolati da tali azioni. In questa cornice, alcuni (De Leo e Patrizi, 1992) hanno approfondito l'aspetto comunicativo dell'azione deviante secondo cui un soggetto compie un'azione per trasmettere un messaggio.

Da ogni azione scaturiscono degli effetti: questi possono essere in primo luogo strumentali (ad esempio «ruba perché ho bisogno di soldi») ma sono anche effetti espressivi o comunicativi. Il valore comunicativo di tali effetti può essere legato sia a se stessi che alla relazione con gli altri e non sempre è consapevole e intenzionale, più spesso, può celarsi sotto livelli latenti che sfuggono perfino all'attore dell'azione. Tale digressione è utile per spiegare la complessità che caratterizza un'azione, e la pluralità di fattori che intervengono nella sua attuazione. Nel caso di un minore che compie un reato, è indispensabile tenere a mente questa complessità per poter cercare di decodificare i messaggi che

## La responsabilità

Con il termine responsabilità De Leo (1985) ha indicato «uno schema regolativo-interattivo attraverso il quale la persona risponde agli eventi cui partecipa, che esprime l'intenzionalità e la consapevolezza dell'azione e la prevedibilità delle sue conseguenze». La possibilità che il minore riesca a utilizzare in termini di responsabilizzazione gli interventi giudiziari, dipende dalla misura in cui questi interventi gli appaiono comprensibili e lo coinvolgano attivamente in modo adeguato alla sua età. Infatti, durante il periodo di prova, l'adolescente viene aiutato a vivere in senso autocritico il suo processo di crescita in confronto con il reato: ciò viene favorito dal fatto che egli viene affidato ai servizi minorili per svolgere attività di trattamento e sostegno anche in rapporto al sistema di relazioni che lo stavano portando a rischiare di diventare una persona oggetto dell'attenzione penale (Palomba, 1990).

la sua azione racchiude e il disagio che sicuramente l'ha guidata. L'analisi dell'azione è utile nel corso del progetto di intervento a cui il minore acconsente di sottoporsi qualora gli venga proposta la sospensione del processo con conseguente messa alla prova. In questo caso il ragazzo sarà obbligato a «scontare» la sua colpa attraverso il rispetto delle prescrizioni che gli verranno impartite durante il progetto individualizzato messo a punto dagli operatori dei servizi della giustizia minorile. Solitamente nell'ambito di tale progetto viene assegnata al minore una borsa lavoro, gli viene prescritto di frequentare specifici percorsi educativi oltre a programmi di volontariato e simili. Nel corso di tali attività, che possono durare da uno a tre anni (ultimamente nella prassi anche meno), il minore ha modo di sviluppare un'attitudine responsabilizzante. Ed è proprio attraverso il «fare responsabile» che il minore prosegue in un percorso di crescita diretto verso la capacità di rendere conto delle proprie azioni sul piano delle conseguenze che queste comportano (De Leo, Patrizi, 2002).

**Un'appendice** - In Italia più che altrove, sono scarsamente diffuse le prescrizioni di tipo riparatorio e conciliativo. La riforma del processo penale minorile prevede che il minore che commette un reato possa intraprendere un percorso di mediazione penale che lo conduca a riconciliarsi con la vittima. La mediazione penale può essere considerata

una sorta di appendice della messa alla prova, dal momento che essa viene applicata prevalentemente all'interno di questo istituto. La valenza principale della mediazione penale per il minore che ha commesso il reato è innanzitutto quella di sintonizzarsi sul vissuto di sofferenza della vittima e confrontarsi con lei su un piano relazionale. Essa, in un'ottica promozionale, costituisce una metodologia efficace per sviluppare l'attitudine responsabilizzante, in quanto offre all'autore di reato la possibilità di confrontarsi direttamente con il danno prodotto, elaborando l'azione commessa attraverso un impatto diretto con la vittima (Volpini, Del Vecchio, 2006). Per la vittima, invece, il vantaggio è di tipo catartico, consiste cioè nell'esprimere i propri vissuti di dolore e sofferenza e tirare fuori la propria rabbia e provare a dare un senso all'esperienza subita. La mediazione penale è dunque un istituto con potenzialità riparative molto elevate per tutti gli attori coinvolti nell'azione deviante. Tuttavia, nonostante sia stata introdotta già da qualche anno, in Italia, oltre a essere applicata solo in ambito minorile, resta ancora un provvedimento di tipo sperimentale, applicato soltanto in alcune realtà locali della giustizia minorile. È ancora difficile quindi valutare il reale impatto che questa iniziativa sortisce nei minori, sia vittime che autori di un reato.

**I nodi cruciali** - Uno dei nodi cruciali insiti nella messa alla prova è la difficoltà

## Gli aspetti psicologici

Il tema del mese

## I punti di contatto

I principali punti in comune tra la messa alla prova (articolo 28 del Dpr 448/1988) e l'irrelevanza del fatto (articolo 27 del Dpr 448/1988) sono stati individuati in:

- 1) intento diversivo;
- 2) intento deflattivo;
- 3) intento educativo;
- 4) natura di risposta alternativa alla pena;
- 5) concezione gradualistica dell'illecito penale;
- 6) concezione realistica del principio di obbligatorietà dell'azione penale;
- 7) un'attenta considerazione del fattore tempo.

**Fonte:** L. Locci, 2005

tà di coniugare, su un piano pratico-operativo, l'aspetto sanzionatorio con quello rieducativo. La messa alla prova rappresenta infatti una sorta di contratto educativo-riparativo che il minore è chiamato a co-costruire e che comporta l'obbligatorietà per il minore stesso di aderire e rispettare gli impegni presi. In tal modo, è possibile promuovere lo sviluppo di risorse personali, sociali e familiari. Nell'ambito delle risorse personali, l'attenzione va posta allo sviluppo di competenze autoregolatrici, che consentono di accrescere le proprie capacità di resistenza di fronte a situazioni particolarmente critiche; al potenziamento dell'efficacia individuale, all'individuazione di strategie di coping e di problem solving. La finalità generale è proprio quella di favorire un percorso di cambiamento e di crescita che consenta di essere consapevole dell'antigiuridicità dell'azione commessa e di acquisire nuove capacità utili ad attuare strategie non devianti nella progettazione di azioni future. L'ambizione progettuale consiste nell'aiutare il minore a sviluppare, in futuro, forme di comportamento adeguate al contesto e un sano confronto interattivo con se stesso e con gli altri. Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile non solo che il minore presti il proprio assenso a sottoporsi a tale iniziativa, ma che collabori attivamente nella costruzione del progetto di intervento individualizzato, coordinandosi con gli operatori dei servizi per la giustizia minorile. In tal modo, la messa

alla prova viene a configurarsi come un vero e proprio lavoro di rete, in cui il benessere del minore viene posto al centro del sistema e in cui gli operatori dei servizi, sia della giustizia minorile che degli enti locali agiscono in sinergia e in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria (alla quale sono tenuti a resoconto periodicamente circa l'attuazione del progetto di intervento) e con la famiglia del minore. In linea teorica, l'articolo 28 del Dpr 448/1988 rappresenta un presupposto rassicurante per il recupero e la riabilitazione dei minori devianti da un lato, ma anche una garanzia di tutela e di rispetto della sicurezza sociale, in coerenza e conformità con i presupposti del modello di giustizia riparativa, accennato in apertura.

**Il mutamento di contesto** - Tuttavia, numerosi sono i nodi critici e le ambiguità che questo istituto presenta, tali per cui si paventa la necessità di una nuova riforma del processo penale minorile che sia maggiormente applicabile al contesto sociale attuale. Infatti, nel corso di quest'ultimo ventennio sono mutate le esigenze della giustizia minorile. Aumentano, infatti, proporzionalmente al fenomeno immigratorio del nostro Paese, i minori stranieri che commettono reati. Alcuni di questi vengono in Italia non accompagnati, il che significa che essi sono privi di quella rete di supporto familiare e sociale che deve necessariamente coadiuvare i servizi nella messa alla prova e garantire la duplice funzione di aiuto e controllo

che essa prevede. Inoltre, molto spesso, i minori che commettono azioni devianti sono «multiproblematici», vale a dire che molti di loro sono anche tossicodipendenti, a volte con disturbi psichiatrici. Ci sono poi i ragazzi plurirecidenti e quelli con condotte psicopatologiche. Valutare l'applicabilità della messa alla prova significa dover prendere atto di questo sostanziale mutamento e considerare il variegato sistema di utenza su cui il sistema della giustizia minorile deve concentrarsi. Occorre forse dover fare una selezione dei soggetti a cui questo istituto può essere rivolto? Non è certo semplice né fornire una risposta a questo interrogativo e neanche trovare soluzioni alternative che possano «modernizzare» e rendere più attuale tale istituto. È necessario però attivare una riflessione condivisa e collettiva tra gli studiosi del settore. Ma le modifiche dovrebbero essere apportate anche in ordine a un altro aspetto che non riguarda soltanto l'applicabilità della messa alla prova o la sua fattibilità in termini di sostegno. Infatti, come ha affermato De Leo, l'esito positivo della messa alla prova dovrebbe prevedere non l'estinzione del reato, quanto piuttosto l'estinzione della pena. In tal modo verrebbe garantito e rispettato maggiormente sia il vissuto della vittima che si sentirebbe risarcita del danno subito in misura maggiore (soprattutto per quanto riguarda i reati gravi, come la violenza sessuale), ma anche l'opinione pubblica verrebbe risarcita di un senso di equità e giustizia sociale. Infine, lo stesso autore del reato si renderebbe maggiormente conto della gravità dell'azione commessa. Stante la generale validità ed efficacia della messa alla prova, risulta (Scivoletto, 2005) che, pur se parsimoniosa, l'applicabilità dell'istituto è in costante crescita e, che nella maggior parte dei casi (81,1%) essa si è risolta con esito positivo e con l'estinzione del reato, anche se va sottolineato che si tratta di un provvedimento che viene applicato prevalentemente per i ragazzi italiani e con una durata media di un anno.